



# COMUNE DI BRIOSCO

## POLIZIA LOCALE

### NORME E DISPOSIZIONI SUL RILASCIO E L' UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI

Il contrassegno invalidi è una deroga di legge, consentita al fine di permettere agli utenti con problemi di deambulazione, un utilizzo proprio e comodo della strada. Questo significa che per i possessori di questo contrassegno è possibile parcheggiare o entrare in zone altrimenti vietate.

Il contrassegno è :

- **STRETTAMENTE PERSONALE** : rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, è legato alla persona e non al veicolo, quindi il possessore può utilizzarlo su qualsiasi vettura sulla quale viaggia. L' uso improprio, ovvero l' utilizzo su vettura che non accompagni la persona titolare del permesso, è punito ai sensi dell' Art. 188 commi 4° e 5° del Codice della Strada.
- **VALIDO PER UNA MASSIMO DI 5 ANNI** in caso di invalidità permanente del soggetto, e rinnovabile con la presentazione della domanda correlata di certificato del medico curante attestante la persistenza della patologia. Negli altri casi, la validità segue quella prescritta nel certificato rilasciato dall' Asl competente.
- **VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.**

#### CASI IN CUI LA SOSTA E' CONSENTITA

Il contrassegno consente la sosta in deroga ai divieti nei seguenti casi:

- Dove vige solo il divieto di sosta, purchè non sia anche di fermata e non preveda la rimozione ;
- Nelle aree di sosta a tempo determinato senza le limitazioni di orario previste;
- Nelle Z.T.L. (Zone a Traffico Limitato) e A.P. ( Aree Pedonali) dove è autorizzato l' accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es : bus, taxi) è possibile accedere e lasciare l' auto in sosta nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni imposti nella sosta;
- In tutte le aree riservate alla sosta per i titolari del contrassegno, purché non siano personalizzate e quindi riservate ad un singolo titolare di concessione;

#### CASI IN CUI LA SOSTA NON E' CONSENTITA

Il contrassegno non consente la sosta in deroga ai divieti in tutti i casi in cui il veicolo costituisca intralcio o pericolo per la circolazione, ovvero:

- Ove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
- Ove vige il divieto di fermata;
- In corrispondenza di passo carrabile;
- In corrispondenza o in prossimità di intersezione;
- In corrispondenza di attraversamenti pedonali;
- In corrispondenza di segnaletica verticale occultandone la vista;
- In corrispondenza di ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie;
- In corrispondenza di aree di fermata bus;
- In corrispondenza delle corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
- In seconda fila;
- Nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e polizia;
- Nelle aree personalizzate riservate a singoli titolari di concessione;
- Nelle Z.T.L. (Zone a Traffico Limitato e nelle A. P. ( Aree Pedonali) dove non è autorizzato l' accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es : bus, taxi) non è possibile accedere ne lasciare l' auto in sosta.

Al termine del diritto (decesso del titolare o termine della situazione temporanea di difficoltà) il contrassegno deve essere riconsegnato all' ufficio rilasciante.

In caso di trasferimento di residenza il contrassegno deve essere richiesto al comune di nuova dimora.

### **Art 188 del Codice della Strada Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.**

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel Regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal Sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all' obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l' autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78.00 a euro 311.00.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell' autorizzazione prescritta nel comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38.00 a euro 155.00.

### **Art. 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide**

1. Ai fini di cui all' art 188, comma 1 del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L' autorizzazione è resa nota mediante l' apposito "Contrassegno Invalidi" di cui alla figura V.4 (vedi tabelle del Codice della Strada). Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L' indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere nota mediante il segnale di "Simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5 (vedi tabelle del Codice della Strada).
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l' interessato deve presentare la certificazione medica rilasciata dall' ufficio medico – legale dell' Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l' autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L' autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "Contrassegni Invalidi" già rilasciati. All' atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.

**Schema riassuntivo**

<b>Iter domanda contrassegno</b>	<b>Tipo di contrassegno</b>	<b>Invalidità</b>	<b>Tipologia di certificazione</b>
DIRETTAMENTE A UFFICI COMUNALI.	Rilascio/Rinnovo.	Non vedenti.	Verbale della Commissione per accertamento cecità civile ( cod. 08 – 09 ).
DIRETTAMENTE A UFFICI COMUNALI.	Rilascio/Rinnovo.	Invalide civile 100 % con impossibilità a deambulare senza l' aiuto permanente di accompagnatore.	Verbale della Commissione per accertamento invalidità civile ( cod. 05 -14 ).
DIRETTAMENTE A UFFICI COMUNALI.	Rilascio/Rinnovo.	Invalide civile 100 % con indennità di accompagnamento. NB. Disabilità psico-intellettuale.	Verbale della Commissione per accertamento invalidità civile ( cod. 06 – 15 ).
PREVIO CERTIFICATO MEDICO.	Rilascio.	Riduzione anche temporanea della capacità di deambulare (senza invalidità civile).	Certificazione medico legale rilasciata dall' ufficio legale della ASL di residenza SERVIZIO IGIENE oppure COMMISSIONE INVALIDI.
PREVIO CERTIFICATO MEDICO.	Rinnovo.	1) Dopo 5 anni. 2) Dopo meno di 5 anni.	1) Certificato del medico di medicina generale. 2) Certificato del Servizio di Igiene dell' ASL.